

### Davide Sili

Dottorando del corso internazionale  
*Law & Social Change: The Challenges  
of Transnational Regulation*,  
dell'Università degli Studi Roma Tre  
con una ricerca incentrata sul rapporto  
tra diritto brevettuale e sostenibilità al  
fine di favorire modelli di riferimento  
alternativi e rispettosi dell'ambiente.

davide.sili@uniroma3.it

Aelius Marcianus, Roman jurist active during the Severan age, is the author of the sixteen books of the *Institutiones*. Although little is known about his biography, he is characterized by a singular literary-philosophical education, capable of initiating a fruitful reflection regarding classical culture in general. His critical attitude reveals an extraordinary knowledge that involves multiple authors, jurists and non-jurists, varied doctrines and traditions. This *eruditio* allows him to be placed within the context of that Latin natural law theory which believes that general principles exist prior to human regulations. In this regard, the affirmation of Greek philosophy in Rome entails a profound revolution in jurisprudential dialectics: for the first time, alongside the three main foundations of Roman legal production, *ius civile*, *ius honorarium*, *ius gentium*, the *ius naturale* begins to be perceived autonomously, as an ordering system and manifestation of an infinite intelligence. This article aims to provide an unprecedented interpretation of this Severan jurist: the originality of the perspective adopted is expressed in overcoming the exegesis of Aelius Marcianus's work limited to the understanding of the legislation and witnessed *regulae*, initiating a complex dialogue between multifaceted forms of knowledge.

## Introduzione: sulle orme di Elio Marciano

La figura di Elio Marciano ha affascinato sin dalla fine del XIX secolo grandi studiosi del diritto antico [1], colpiti soprattutto dalla sua *magnum opus* rappresentata dai sedici libri delle *Institutiones* [2], ingente lavoro didattico finalizzato ad esporre i *prima le-gum argumentum* (De Giovanni 1989, 19). In particolare, il punto di vista acuto adottato dall'autore nella trattazione e lo stile espositivo conciso ma ricercato hanno suscitato un forte interesse nel ricostruire la sua carriera, i cui contorni, ancorché sfumati, lasciano immaginare un'iniziale attività nell'amministrazione imperiale e un posteriore impegno come *scrip-tor iuris* (Dursi 2019, 5).

Operando prevalentemente per argomentazione *ex silentio*, disponendo di scarsissime informazioni, è possibile collocarlo cronologicamente tra l'Impero di Caracalla e quello di Alessandro Severo (De Giovanni 2006, 497). Si tratta, come noto, di un periodo di passaggio tra il Principato e il Dominato in cui l'attività giurisprudenziale viene progressivamente a cessare, le fonti del diritto tradizionali romane perdono via via valore, lasciando spazio unicamente alle costituzioni imperiali. Il ruolo del giurista in questa fase appare fortemente ridimensionato, limitandosi ad offrire il proprio contributo alla stesura della *constitutio principis* e dedicandosi prevalentemente a redigere opere di diritto civile e commentari di varia natura. Ad ogni modo, si tratta di un toro temporale dai forti contrasti in cui l'acceso autoritarismo politico genera una netta distanza tra il diritto ufficiale e la vita delle comunità locali: lo sviluppo di culture e valori variegati conduce ad un progressivo distacco delle masse dalle credenze della tradizione romana, mettendo a rischio la stabilità dell'Impero. Eppure, quest'ultimo comincia ad assumere una fisionomia universale, capace di promuovere la condivisione di valori comuni attraverso una rete di connessioni giuridiche e morali sempre più ampie e cosmopolite.

Marciano, forse proveniente da una provincia orientale, considerato il frequente uso di espressioni in greco, è il primo giurista a fruire pienamente di una simile temperie culturale, ma la sua produzione letteraria, ampia e ardita, finalizzata a mostrare il diritto romano in un'inedita vocazione ecumenica, non trova grande sostegno nel potere centrale [3] e non conosce particolare seguito tra i giuristi coevi e successivi [4]. Le sorti cambiano con Giustiniano, il quale introduce le *Institutiones* marcianee tra le principali fonti del *Corpus Iuris Civilis*, riabilitando il maestro severiano e consentendone la trasmissione del suo sapere ai posteri.

In questa prospettiva, il contributo intende esplorare il paradigma espressivo dell'autore in esame, valorizzando la propensione di quest'ultimo ad effettuare riferimenti eruditi. Il patrimonio linguistico e teorico del giurista severiano sarà

[1] A titolo esemplificativo occorre ricordare i tedeschi Paul Jörs, Wolfgang Kunkel, Detlef Liebs, Fritz Schulz e gli inglesi William Warwick Buckland e Tony Honoré (cfr. Fressura & Mantovani 2018, 633-659).

[2] Oltre ai sedici libri delle *Institutionum*, il *Codex Florentinus* riconduce a Marciano i cinque *Libri regularum*, i due libri *De appellationibus* e i due libri *De iudiciis publicis*; nonché i libri *singulares* rispettivamente *De delatoribus*, *Ad formulam hypothecariam* e *Ad senatusconsultum Turpillianum*.

[3] Marciano analizza le costituzioni imperiali secondo un approccio giurisprudenziale, senza intenti codificatori o antologici, non esimendosi dal sollevare, se necessario, critiche e perplessità.

[4] Per quanto a noi pervenuto, Marciano è richiamato dai suoi contemporanei solo in due occasioni: in tema di garanzia [*Dig.* 7.9.8] e relativamente al raggiungimento dell'età utile per fare testamento [*Dig.* 28.1.5]. Peraltro, Marciano non è incluso neppure tra i giuristi invocabili ai sensi della legge delle citazioni emanata da Valentiniano III nel 426 (cfr. Fressura & Mantovani 2018, 660-661).

così analizzato tenendo sempre sullo sfondo il suo incedere casistico con costante riguardo al peculiare citazionismo. Parallelamente, sarà vagliato il pensiero del giurista: il suo spirito critico, non strettamente circoscritto alla mera esposizione di testi normativi, permette di annoverarlo tra gli intellettuali a tutto tondo in grado di innovare il linguaggio giuridico e promuovere l'evoluzione del diritto romano. Non a caso, proprio alla figura di Marciano si deve un importante contributo al dibattito concernente lo *ius naturale* e alla formulazione definitiva del concetto di *res communes omnium* (Dursi 2017, 64).

## I. Marciano, linguaggio giuridico ed esperienza letteraria

Il tratto peculiare di Marciano è racchiuso nella capacità di ricorrere ad un patrimonio narrativo noto sia per facilitare l'insegnamento di istituti giuridici, consentendo al lettore di consolidare la propria preparazione, sia per sostanziare tesi e critiche personali, servendosi della letteratura come strumento di riflessione.

Nel primo senso viene anzitutto richiamato un frammento tratto dal libro nono delle *Institutiones* [5] che, [5] cfr. [Dig. 39.6.1.1]. inserito nella sesta parte del Digesto sotto il titolo rubricato *De mortis causa donationibus et capionibus*, rimanda ai versi 75-83 del diciassettesimo canto dell'Odissea. Al centro della vicenda vi è un dialogo tra Telemaco e il suo amico Pireo in cui, per la prima volta nel poema, il figlio di Odisseo paventa la possibilità di uccidere i Proci quale conseguenza di un eventuale attentato alla propria vita ed esorta il suo confidente a consegnargli i beni solo in caso di soccombenza dei pretendenti, essendo altrimenti determinato ad acquisirli.

Tale episodio è funzionale a spiegare l'istituto della donazione *mortis causa* in cui il *dante causa* esprime la chiara intenzione di sottoporre il passaggio del *dominium* al verificarsi della sua morte, conservando altrimenti i beni, preferendo se stesso al donatario. In altri termini, si tratta di una donazione in cui il beneficio produce effetti in un secondo tempo, ponendosi in antitesi con la donazione tra vivi dove il donante, nell'esercizio della liberalità, predilige il donatario a se stesso. [6]

In effetti, di donazione *mortis causa* si parla anche [6] Come sostiene Angelo degli Ubaldi, giurista perugino del XIV secolo e fratello del celebre Baldo, la donazione tra vivi «est nature opposite et contrarie, quia donans in liberalitate exercenda ardens existit pro postergato ordine charitatis seipso prediligat donatarium» [Consilia seu responsa, cons. CCLIV, n.2, f. 104ra].

successivamente [7], riportando alcuni passi di Paolo tratti dal sesto libro della sua opera [7] cfr. [Dig. 39.6.35]. *Ad Legem Iuliam et Papiam*. I periodi più lunghi, ancorché non eccessivi, e lo stile estremamente rigoroso rappresentano i tratti distintivi della produzione letteraria del *vir prudentissimus*, il cui intento primario, differentemente da Marciano proteso a diffondere la conoscenza dell'esperienza giuridica romana nella sua accezione universale, si esplica nella tensione verso la certezza del diritto.

In un frammento estratto dal settimo libro delle *Institutiones* e contenuto nel Titolo primo del trentaduesimo libro del Digesto dedicato ai legati e ai fedecommessi [8], Marciano [8] cfr. [Dig. 32.1.65.4]. si avvale nuovamente di un episodio tratto dall'Odissea per facilitare la definizione del perimetro relativo al legato con oggetto il bestiame. Il giurista severiano cita Cassio per ricondurre

nel legato di bestiame tutti i quadrupedi che pascolano aggregati, compresi i maiali, selezionando poi i versi 405-410 del canto XIII per promuovere una più consapevole comprensione di tale sussunzione. In particolare, viene ricordato l'episodio in cui ad Ulisse, giunto finalmente in patria grazie all'aiuto dei Feaci, si manifesta la dea Atena che lo istruisce sui passi da compiere di lì a poco. Egli assumerà le sembianze di un mendicante e, nell'attesa del ritorno di Telemaco da Sparta, dovrà far visita al fedele porcaro Eumeo, «[...] seduto presso le scrofe, che pascolano presso la Rupe del Corvo e vicino alla fonte Aretusa, mangiando molte ghiande e bevendo acqua di pozza, cose che ai maiali fanno crescere il florido grasso [...]» [9].

[9] Omero. (2010). *Odissea*. A cura di V. Di Benedetto. Milano: Rizzoli, p. 733.

Per la verità, citazioni omeriche sono disseminate in tutto il Digesto, ma nel caso di Marciano è possibile cogliere un singolare compito di sostegno nella resa dell'istituto, abbandonando così il *modus operandi* tipico degli altri giuristi orientato a mettere in rilievo, tramite il riferimento al *praecipuos poetorum*, l'*antiquitas* dell'istituto in esame [10] o la linea comparatistica della ricerca, prendendo a modello, in chiave funzionale, una diversa esperienza giuridica [11]. Così mentre Marciano insegna attraverso la letteratura, cioè l'autore appare meno dirimente rispetto alla dimensione epica, quest'ultima negli altri casi, ancorché presente, mira solamente a sostanziare una citazione dall'intento storico o definitorio.

[10] Come fa Paolo [Dig. 18.1.1.1], inserendosi nell'antico dibattito relativo alle fondamenta della *emptio venditio* e alle sue origini storiche. In particolare, il giurista severiano prende le distanze dalla tesi sostenuta da Sabino, secondo cui nella compravendita il prezzo può esprimersi anche in un'altra cosa, individuando nella permuta una forma primordiale di compravendita e portando a sostegno alcuni versi del settimo canto dell'Iliade (Fiorentini 2017, 167-197).

[11] Come fa Modestino [Dig. 38.10.4.6] in materia di parentela.

Nel secondo senso è opportuno richiamare la riflessione sul regime giuridico delle *res religiosae* (Padovan 2016). In virtù di questa contezza, la tradizione giustiniana trasmette un frammento tratto dal terzo libro delle *Institutiones* il cui autore, facendo rientrare le *res divini iuris* (*res sacrae*, *res sancatae*, *res religiosae*) nelle *res extra patrimonium*, ritiene compresa anche la figura del cenotafio (Sini 1991, 20), «sicut testis in ea re est Virgilio» [Dig. 1.8.6.5].

Marciano sembra fare anzitutto riferimento ai versi 302-303 del terzo libro dell'Eneide, nel momento in cui Enea viene a sapere che Andromaca ha sposato Eléno, il fratello indovino di Ettore e regnante nella città di Butrinto. Un incontro ha luogo tra l'eroe latino e l'infelice madre di Astianatte mentre quest'ultima «[...] libava [...] alle ceneri, ed i Mani presso il sepolcro di Ettore invocava, cui con due are in verdi zolle vuoto, consacrato avea».

Il monumento sepolcrale ritorna in due occasioni nel sesto libro. Una prima volta, ai versi 379-380, quando Enea, sceso negli Inferi insieme alla Sibilla, incontra lo spirito di Palinuro che lo supplica di adoperarsi affinché il suo corpo abbia sepoltura. Dalla sacerdotessa si apprende però che i resti dello sventurato non saranno mai trovati, ma i suoi assassini, assaliti da eventi prodigiosi, costruiranno una tomba e «[...] a la tomba faranno i riti, e il luogo eterno avrà di Palinuro il nome». Una seconda volta, ai versi 505-508, nel momento in cui il personaggio mitologico riconosce Deifobo al quale, dopo aver domandato notizie sulla sua morte, dice: « Su la proda retèa tumulo vuoto allor ti eressi ed a gran voce i Mani chiamai tre volte; là sono l'armi e il nome [...]».

Di monumento sepolcrale vuoto si parla anche nel libro nono ai versi 201-215, quando Niso confidandosi con Eurialo, afferma:

«Ma [...] se mi tragga in rovina un caso o un dio, io ti vorrei superstita; per gli anni sei più degno di vivere. Vi sia chi mi raccolga o mi ricompri, a pormi sotto la terra solita, o, se mai questo Fortuna vieterà, mi renda, anche disperso, inferie e onor di tomba» [12].

I compilatori del Digesto riportano la tesi proposta da Marciano benché in antitesi con quanto stabilito dall'autorità imperiale poiché «[...] divi fratres contra rescripserunt» [Dig. 1.8.7]. Eppure, consci delle molteplici soluzioni strutturali e funzionali dei cenotafi (alcuni elevati in onore di persone le cui spoglie riposano altrove, altri di cui il corpo del defunto risulta disperso o non reperibile), come ben evidenziato dagli esempi tratti dall'Eneide, ritengono opportuno trasmettere entrambe le opinioni. Insomma, sembra che i compilatori «abbiano volutamente contrapposto Marciano al rescritto dei *Divi Fratres*, perché a loro giudizio, la soluzione unitaria – tutti i cenotafi sono luoghi religiosi, tutti i cenotafi non sono luoghi religiosi – non funzionava a fronte della molteplicità della tipologia esistente» (Ferretti 2000, p. 438).

[12] I testi dell'Eneide fin qui riportati sono tratti da: Marone, P.V. (1954). *Eneide*. Trad. It. Di G. Albini. Bologna: Zanichelli.

## II. La nozione di legge in Marciano e l'evoluzione del concetto di *ius naturale*

L'argomentazione giuridica di Marciano assume i connotati di un'attività linguistica che, per quanto in linea con la formalità dell'ordinamento vigente, si pone al di sopra della stretta positività del diritto. In questo senso, appare significativo un frammento proveniente dalla parte prefatoria del libro di apertura delle *Institutiones* marcianee [13] in cui il giurista severiano richiama le definizioni di legge fornite dall'oratore Demostene e dal filosofo Crisippo [14].

Il passo riconducibile a Demostene è tratto dalla prima orazione contro il suo rivale Aristogitone [15] e si prospetta come un elogio della legge per la sua elevata funzione di garanzia dell'ordine civile.

Il brano costituisce altresì la parziale fonte d'ispirazione della descrizione di *lex* fornita da Papiniano [16], contraddistinta da significativi tratti di originalità rispetto alle tradizionali letture tecniche di Ateio Capitone [17] e di Gaio [18], incentrate sul procedimento di formazione della *lex rogata* (Scarano Ussani 2019, 646) e sulla qualificazione di quest'ultima come statuizione vincolante (Marotta 2016, 7). Papiniano, infatti, pur non dimenticando il reciproco impegno che le componenti della comunità romana assumono mediante la legge, utilizzando, a tal fine, il calco contrattuale della *sponsio* [19], identifica, allo stesso modo di Demostene, la *lex* con il νόμος, declinato dalla filosofia stoica in termini di perfetta ragione, espressione della sapienza dei grandi saggi (Gallo 2018, 42).

[14] Per un approfondimento sul tema cfr. Stolfi (2007, 2012).

[15] cfr. Dem. [*In Aristog.* I 25. 16].

[16] cfr. [Dig. 1.3.1].

[17] cfr. Aul. Gell. [*Noct Att.* X 20.2].

[18] cfr. Gai [*Inst.* 1.3].

[13] cfr. [Dig. 1.3.2]. Per quel che concerne la parte prefatoria del primo libro delle *Institutiones* marcianee, ci sono rimasti altri due frammenti, [Dig. 1.1.8] e [Dig. 1.1.12], destinati a svolgere una funzione isagogica, utile per introdurre il concetto di *ius* (cfr. Lambertini 1995, 271-283).

[19] Fondato su un paradigma di domanda e risposta, ricorda il procedimento di emanazione della *lex rogata* (cfr. Guarino 2009, 353).



Marciano segue indubbiamente questo indirizzo, contrassegnato da una percezione della legge come contratto di cittadinanza e strumento di pianificazione sociale, nonché incline a dimostrare un'accentuata considerazione per le questioni più ampie poste dalla regolazione, tuttavia, pur proponendosi Papiniano come suo indiscutibile modello di riferimento [20], aderisce pienamente alle convinzioni della Stoà [21].

L'invocazione a Demostene, non a caso, ha lo scopo di introdurre il passo del filosofo Crisippo, «philosophus summae stoicae sapientiae» [Dig. 1.3.2] e sostenitore della tesi secondo cui la natura è retta da una ragione universale in cui trova origine il diritto positivo. Il frammento estratto dal libro *Sulla legge*, invero, svela l'opinione secondo cui esiste una dimensione cosmica in cui risiede un complesso di norme preesistenti e necessarie, matrice dei singoli ordinamenti. In tal senso, le teorie dell'allievo di Cleante (peraltro in linea con una riflessione già avviata dal poeta Pindaro [22] e ripresa nella tragedia dell'*Ecuba* [23]), delineando una legge universale secondo natura, estranea alle logiche convenzionali umane e posta *ab aeterno*, appaiono di centrale utilità a Marciano nella formulazione dei principi generali di diritto romano. Del resto, anche quest'ultimo, alla pari di ogni altra produzione normativa, si configura come proiezione di una *naturalis ratio* che, sebbene non prettamente sovraordinata alle singole esperienze giuridiche, rappresenta ormai la stella polare dei giuristi d'età severiana.

Si rivela proficuo, allora, valutare il ruolo della natura nella discussione sulla schiavitù, rispetto alla quale, pur ammettendo il diritto (*ius civile* e *ius gentium*) distinzioni tra individuo e individuo in accordo con lo *status* di ciascuno, è ormai in circolazione l'idea dell'eguale libertà per nascita di tutti gli umani (Mantovani & Schiavone 2007, 359-363).

Siffatta impressione permea un frammento tratto dal primo libro delle *Institutiones* marcianee [24]. Dal passo, inserito nel titolo rubricato *De natalibus restituendis*, si evince una particolare sensibilità del giurista nel rimarcare la distinzione tra libertà naturale (comune a ciascun umano) e libertà istituzionale (prerogativa esclusiva di alcuni individui), di modo che la *restitutio in natalibus* si profila come mera disposizione politica atta a estinguere l'artificiale condizione servile del beneficiario [25]. Sulla medesima lunghezza d'onda, Marciano manifesta la tensione di Marciano verso un *favor libertatis* per colui la cui madre non è sempre stata libera prima della propria nascita [26].

Invero, come già accennato, sotto i Severi si diffonde un'interpretazione universalizzante del diritto tramite l'elaborazione di principi generali. Più precisamente,

«La tensione teleologica del Diritto romano al ius

[20] Dalla tradizione giustiniana, in particolare, si desume con sicurezza l'esistenza di due annotazioni marcianee ai *Libri de adulteriis* di Papiniano (cfr.

Giuffrè 1976, 633).

[21] D'altronde, la definizione di legge data da Papiniano è scevra da qualsiasi rimando al divino o, più in generale, al metafisico (cfr. Behrends 2014, 286).

[22] Nel frammento 169 di Pindaro il νόμος è qualificato come sovrano di tutte le cose, terrene e divine, e assurge a guida suprema capace di diffondere la

giustizia (cfr. Battezzato 2010, 37).

[23] Dai versi 799-801 emerge che al νόμος si deve la capacità di discernere il bene dal male (cfr. Battezzato 2010, 37).

[24] cfr. [Dig. 40.11.2].

[25] «Marciano è il primo giurista presso cui troviamo una classificazione delle fonti della schiavitù; e tale classificazione sottolinea che l'istituto, proprio dello *ius gentium*,

è contrario al *ius naturale* (il giurista romano si oppone così radicalmente alla dottrina aristotelica secondo cui i barbari erano 'per natura', φύσει, destinati ad essere schiavi [...])» (Catalano 1985, 762).

naturale è stata individuata nel fenomeno dell'“universalismo” di questo diritto [...]. Possiamo, quindi, parlare di “operatività” del ius naturale ed essa è stata osservata soprattutto a proposito del diritto delle *personae*». (Lobrano 2004)

A tal riguardo, vale la pena soffermarsi su un passo del giurista Trifonino, estratto dal settimo dei *Libri disputationum* [27]. In particolare, nei confronti del padrone che dopo la manomissione ha pagato al suo schiavo quanto dovuto, ancorché immaginando per errore di essere perseguibile da una qualche azione, viene disconosciuta l'occasione di recuperare il versato, giacché «naturale adgnovit debitum» (Maschi 1937, 132). Sicché, solo ricorrendo alla costruzione tecnica del *naturale debitum* diviene possibile tutelare la posizione creditoria del *servus*, altrimenti insignificante secondo lo *ius civile* (Longo 2015, 162; Mantello 1979, 215), marcando, nell'ultima parte del brano, la distinzione tra libertà per natura di tutti gli umani e l'origine convenzionale della potestà dominicale (Cerami 1988, 18-20). Parimenti, può apparire interessante richiamare il testo proveniente dal primo libro *Ad aedilium curulum* dove Ulpiano ricorda una prassi contrattuale concernente la vendita degli schiavi ed ispirata all'*humana pietas* (Frare 2010). Nello specifico, riportando l'ipotesi di uno schiavo caratterizzato da vizi occulti, il giurista afferma che, nonostante nell'editto degli edili curuli si prescriva il diritto alla restituzione al venditore del solo schiavo in questione, «[...] propter morbosa mancipia etiam non morbosa rehibentur, si separari non possint sine magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam» [Dig. 21.1.35].

Insomma, come evidente è ormai fecondo il terreno per la diffusione di un giusnaturalismo latino capace di intravedere nella natura la cornice di riferimento della normatività umana. Prendendo le mosse dai puntuali riferimenti culturali valorizzati da Marciano, dunque, il diritto romano si apre al mondo facendo in modo che tra i *prudentes* si diffonda una spiccata sensibilità, idonea ad aprire orizzonti di pensiero sempre più ampi e a mettere in contatto le molteplici componenti sociali dell'epoca.

### III. La categoria concettuale delle *res communes omnium*

L'*eruditio* di Marciano costituisce altresì la base di un ragionamento teso a valorizzare la dimensione sociale dell'individuo, esaltando, nell'evoluzione del pensiero giuridico romano, la condivisione delle risorse naturali, definite *res communes omnium*. Infatti, si deve proprio a Marciano la classificazione tecnica delle stesse «per indicare cose che non appartengono ai privati, né ad una collettività politica, ma che sono lasciate al godimento di tutti gli esseri umani» (Sini 2008), inserendovi l'aria, l'acqua, il mare e il relativo litorale [28].

La formazione di simile categoria affonda essenzialmente le radici in un ampio insieme di suggestioni rivelate dalla letteratura (Dell'Oro 1962, 242). Il primo punto di riferimento è rappresentato da Plauto che nel *Rudens*, commedia scritta tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C. e ambientata in una spiaggia, scrive: «Mare quidem commune certost omnibus» [Rud. 4.3.35]. Al centro dell'attenzione è posto il termine *commune* che, opponendosi concettualmente alla sfera di significati espressi dal vocabolo *proprium* (Ortu 2017, 164), coinvolge

[27] cfr. [Dig. 12.6.64].

[28] cfr. [Dig. 1.8.2.1].

«[...] ciò che è di tutti i membri dell'umano consorzio, anche all'infuori degli appartenenti ad un determinato organismo politico» (Costa 1890, 238), prendendo ispirazione dalla prospettiva greca (Perozzi 1928, 598), ben «riflessa [...] in un brano delle Leggi di Platone o in un frammento superstite del commediografo Fenicide di Megara in cui, nel III sec. a.C., si dichiara ancora come cosa bene nota, l'appartenenza esplicita del mare alla comunità umana» (Purpura 2004, 165).

In seguito, Cicerone, segnato dalla medesima influenza greca (Levy 1949, 44), manifesta nella *Oratio pro Sexto Roscio Amerino* [29] una concezione universalistica di quanto afferente alla natura, riproponendo tale posizione anche nel *De officiis* [30]. Attraverso il filtro dell'Arpinate poi, questo modo di ragionare diviene patrimonio comune dei letterati a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., precipuamente Ovidio [31], Virgilio [32] e Seneca [33], consentendo così la propagazione di un'interpretazione non individualistica dei beni naturali.

Allo stesso modo, vi sono giuristi che, prima di Marciano, forniscono spunti utili per la formulazione della categoria delle *res communes omnium*. Segnatamente si tratta di Celso, il quale che il mare e l'aria sono «communem usum omnibus hominibus» [Dig. 43.8.1], e Ulpiano [34], secondo il quale appaiono «[...] ravvicinati come *communia omnium* il mare, i litora, e l'aër, cioè ben tre delle quattro *res communes* indicate da Marciano [...]» (Dell'Oro 1962, 245). Entrambi gli autori utilizzano il termine comune per evidenziarne la fruibilità di alcune entità naturali da parte di tutti gli umani, mancando però quell'autonomia sistematica che invece risulta ben evidente nell'apparato testuale di Marciano. Infatti, sembra che

«[...] la generale sistemazione delle *res humani iuris* operata da Marciano in D. 1.8.2 pr. e non a caso fatta propria dalle istituzioni imperiali, fondata com'è sul dato dell'appartenenza e su quello speculare della possibilità di acquisto, sottenda una logica coerente e razionale [...]» (Lambertini 2020, 67)

Marciano, insomma, nella cornice dello *ius naturale* si presenta come il primo ad enucleare una categoria concettuale che è propria di tutti gli esseri viventi «[...] sia nella proprietà e sia nell'uso» (Ortu 2017, 183). In tal senso, dunque, il sistema giuridico romano trova un terreno fertile in cui poter opportunamente misurare la sua aspirazione universalistica.

[29] cfr. Cic. [*Oratio Pro Sexto Roscio Amerino* 26.72].

[30] cfr. Cic. [*De officiis* I 51-52].

[31] cfr. Ovid. [*Metamorphoses* VI 349-355].

[32] cfr. Virg. [*Aeneis* VII 228-230].

[33] cfr. Sen. [*De beneficiis* IV 28].

[34] cfr. [Dig. 47.10.13.7].



## Bibliografia

- Battezzato, L. (2010). *Le convenzioni della giustizia: una lettura dell'Ecuba*. In L. Battezzato (a cura di), *Euripide, Ecuba*, Milano: BUR.
- Behrends, O. (2014). *Zur römischen Verfassung: Ausgewählte Schriften*. Gottinga: Wallstein Verlag.
- Catalano, P. (1985). *Giustiniano*, in *Enciclopedia Virgiliana (759-782)*. Roma: Treccani.
- Cerami, P. (1988). "Ordo legum" e "Iustitia" in *Claudio Trifonino*. In *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo*, 40, (5-35). Palermo: Palumbo.
- Cicerone, M.T. (2016). *Opere politiche e filosofiche*. A cura di N. Marinone. Torino: UTET.
- Costa, E. (1890). *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- De Giovanni, L. (1989). *Giuristi severiani: Elio Marciano*. Napoli: M. D'Auria Editore.
- De Giovanni, L. (2006). *La giurisprudenza severiana tra storia e diritto. Le Institutiones di Elio Marciano*. *Athenaeum*, 94 (2), 487-505.
- Dell'Oro, A. (1962). *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*. *Studi Urbinati*, 31, 237-290.
- Demostene. (1992). *Orazioni*. Trad. It. Di I. Sarini. Segrate (Mi): Rizzoli.
- Dursi, D. (a cura di). (2019). *Aelius Marcianus – Institutionum libri I-V*. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- Dursi, D. (2017). *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*. Napoli: Jovene.
- Euripide. (2010). *Ecuba*. A cura di L. Battezzato. Milano: Rizzoli.
- Ferretti, P. (2000). *De cenotaphio diatriba*. *Studia et Documenta Historia et Iuris*, 66, 415-428.
- Florentini, M. (2013). *I giuristi romani leggono Omero. Sull'uso della letteratura colta nella giurisprudenza classica*. *Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 107, 167-197.
- Frare, M. (2010). *Ancora sulla dignitas*, *Diritto@Storia*, 9, <https://dirittoestoria.it/9/Note&Rassegne/Frare-Ancora-sulla-dignitas.htm>
- Fressura, M. & Mantovani, D. (2018). *P. Vindob. L. 59+92. Frammenti delle Institutiones di Elio Marciano*. *Athenaeum*, 106 (2), 619-690.
- Gaio. (2000). *Le Istituzioni di Gaio*. Trad. It. Di M. Balzarini. Giappichelli: Torino.
- Gallo, F.C. (2018). *Ius, quo utimur*. Torino: Giappichelli.
- Gellio, A. (2017). *Le notti attiche*. A cura di G. Bernardi-Perini. Torino: UTET.
- Guarino, A. (2009). *Papiniano e la legge*. In *Studi in onore di Remo Martini (349-353)*. Milano: Giuffrè.
- Giuffrè, V. (1976). *Papiniano fra tradizione e innovazione*. In H. Temporini (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (632-666)*. Berlino: De Gruyter.
- Lambertini, R. (2020). *Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi pubblici?*. In P. Garbarino et al. (a cura di), *Confini, circolazione identità ed ecumenismo nel mondo antico, Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità, Vercelli, 24-25 maggio 2018 (65-97)*. Firenze: Le Monnier Università.
- Lambertini, R. (1995). *Sull'esordio delle istituzioni di Marciano*, *Studia et Documenta Historia Iuris*, 61, 271-283.
- Levy, E. (1949). *Natural law in the roman period*. In A. L. Scanlan (a cura di), *Natural law institute proceedings (43-72)*. Notre Dame IN: Notre Dame Law School.
- Lobrano, G. (2004). *Uso dell'acqua diritto nel mediterraneo. Uno schema di interpretazione storico-sistematica e de iure condendo*. *Diritto@Storia*, 3. <https://core.ac.uk/download/pdf/11686537.pdf>.
- Longo, S. (2015). *Il credito del servus nei confronti di un extraneus "naturale" creditum*. In *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo (131-176)*. Palermo: Palumbo.
- Mantello, A. (1979). "Beneficium" servile, "debitum" naturale. *Sen., de. ben. 3.18.1 ss., D.35.1.40.3 (lav., 2 ex post Lab.)*. Milano: Giuffrè.
- Mantovani, A. & Schiavone, P. (a cura di). (2007). *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*. Pavia: IUSS Press.
- Marone, P.V. (1954). *Eneide*. Trad. It. Di G. Albini. Bologna: Zanichelli.
- Marotta, V. (2016). *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*. Torino: Giappichelli.
- Martini, R. (1997). *Sulla definizione di "lex" in D. 1.3.1*. In *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo, (29-36)*. Napoli: Jovene.
- Maschi, C.A. (1937). *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*. Milano: Società Editrice Vita e Pensiero.
- Mommsen, T. et al. (a cura di). (2014). *Corpus Iuris Civilis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nocera, G. (1962). *Ius naturale nell'esperienza giuridica romana*. Milano: Giuffrè.
- Omero. (2010). *Odissea*. A cura di V. Di Benedetto. Milano: Rizzoli.
- Ortu, R. (2017). *Plaut. Rud. 975 "Mare quidem commune certost omnibus"*. *JUS-ONLINE*, 2 (160-188).
- Ovidio. (2015). *Le Metamorfosi*. A cura di P. Bernardini Marzolla. Torino: Einaudi.

- Padovan, M. (2016). *Il sepolcro come bene di interesse comune*. In L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana (121-170)*. Napoli: Jovene.
- Perozzi, S. (1928). *Istituzioni di diritto romano*. Roma: Il Cigno GG Edizioni.
- Pindaro. (2010). *Tutte le opere: Olimpiche-Pitiche-Nemee-Istmiche-Frammenti*. A cura di E. Mandruzzato. Milano: Bompiani
- Plauto. (2001). *Menaechmi-Rudens*. Trad. It. Di G. Faranda. Segrate (Mi): Mondadori.
- Purpura, G. (2004). "Liberum mare", *acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico*. In *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo (165-206)*. Palermo: Palumbo.
- Querzoli, S. (2011), *La puella rapta: paradigmi retorici e apprendimento del diritto nelle Istituzioni di Elio Marciano*. *Annali online della Università di Ferrara*, 1-2 (153-169).
- Scarano Ussani, V. (2019). *La lex nel pensiero di Capitone: una definizione fra diritto, retorica e politica legislativa*. In *Bollettino di studi latini (646-653)*. Napoli: Paolo Loffredo editore.
- Schulz, F. (1961). *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar: Böhlau Verlag.
- Schipani, S. (a cura di). (2007). *Iustiniani Augusti digesta seu pandectae: Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano*. Milano: Giuffrè.
- Seneca. (2000). *Tutte le opere. Dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia*. A cura di G. Reale. Milano: Bompiani.
- Sini, F. (1991). *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del diritto internazionale antico*. Sassari: Dessì.
- Sini, F. (2008). *Persone e cose: res communis omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica*. *Diritto@Storia*, 7. <https://core.ac.uk/download/pdf/11688734.pdf>.
- Stolfi, E. (2007). *Introduzione allo studio dei diritti greci*. Torino: Giappichelli.
- Stolfi, E. (2012). *Quando la legge non è solo legge*. Napoli: Jovene.